



PROVINCIA DI TERNI

AREA TECNICO-PATRIMONIALE

Servizio Trasporti

Terni, li 23/05/2023

Prot. 7324

AVVISO

ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI INSEGNANTE E/O ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA

SESSIONE UNICA ANNO 2023

(Deliberazione del Presidente della Provincia n. 12/2023)

Si avvisa che presso la Provincia di Terni la sessione UNICA 2023 degli esami per il riconoscimento della idoneità professionale dell'esercizio di attività di insegnante e/o istruttore di autoscuola si terrà nel periodo 1 SETTEMBRE 2023 - 31 DICEMBRE 2023. Le date delle prove di esame verranno rese note successivamente nella sezione tematica "Trasporti" del sito internet della Provincia: www.provincia.terni.it almeno quindici giorni prima della data di svolgimento.

Le istanze di partecipazione, redatte sulla modulistica allegata al presente avviso dovranno pervenire alla Provincia di Terni entro e non oltre il giorno **31/07/2023**. E' possibile presentare una unica istanza per entrambe le tipologie di esame.

Si richiama l'attenzione dei candidati su quanto segue.

A. REQUISITI PER L'AMMISSIONE


1. Per essere ammesso all'esame il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Insegnante di Teoria:

- a) essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea o cittadino di stato extracomunitario, purché in regola con le vigenti norme di legge in materia di soggiorno. I candidati non residenti nella Provincia di Terni possono essere ammessi all'esame solo dietro presentazione di una formale attestazione, rilasciata dalla Provincia o Città Metropolitana di residenza, che certifichi che nell'anno in cui il candidato intende sostenere l'esame presso la Provincia di Terni l'Ente competente per residenza del candidato non ha in programma lo svolgimento delle stesse tipologie di esame. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione all'esame;
- b) età non inferiore agli anni diciotto;
- c) aver frequentato il corso di formazione iniziale previsto dall'articolo 123, comma 10, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e dal D.M. 26/1/2011 n. 17;
- d) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- e) essere in possesso di patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale; la revoca della patente comporta la decadenza dalla abilitazione;
- f) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285.

Istruttore di Guida:

- a) essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea o cittadino di stato extracomunitario, purché in regola con le vigenti norme di legge in materia di soggiorno. **I candidati non residenti nella Provincia di Terni possono essere ammessi all'esame solo dietro presentazione di una formale attestazione, rilasciata dalla Provincia o Città Metropolitana di residenza, che certifichi che nell'anno in cui il candidato intende sostenere l'esame presso la**



PROVINCIA DI TERNI

AREA TECNICO-PATRIMONIALE
Servizio Trasporti

Provincia di Terni l'Ente competente per residenza del candidato non ha in programma lo svolgimento delle stesse tipologie di esame. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione all'esame;

- b) età non inferiore agli anni ventuno;
- c) aver frequentato il corso di formazione iniziale previsto dall'articolo 123, comma 10, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e dal D.M. 26/1/2011 n. 17;
- d) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
- g) essere in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie A-B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori che svolgono le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché per la loro revisione (articolo 5, comma 1, lett. a, del D.M. 26/1/2011, n. 17), oppure almeno le categorie B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e motocicli, nonché della loro revisione (articolo 5, comma 1, lett. b, del citato D.M.), oppure almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per i soggetti che intendano presentare la dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; la revoca della patente comporta la decadenza dalla abilitazione;
- e) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero, per essere considerati equivalenti a quelli richiesti devono essere stati rilasciati da scuole ufficiali del sistema educativo straniero ed essere presentati unitamente alla "Dichiarazione di valore in loco" rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove è stato conseguito il titolo estero.

3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'interessato, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda.

B. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Chi intenda sostenere l'esame per il conseguimento della abilitazione a Insegnante di Teoria e/o Istruttore di Guida presso una scuola per conducenti di veicoli a motore deve presentare domanda scritta alla Provincia di Terni, da redigersi su apposito modulo reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Ente ed allegato al presente avviso.

2. La domanda di cui al comma 1 deve pervenire alla Provincia di Terni entro il **31 luglio 2023**; a tal fine farà fede esclusivamente il timbro apposto dall'Ufficio protocollo dell'Ente. Le modalità di recapito (posta, corriere, consegna a mano ecc.) restano di esclusiva scelta e responsabilità del richiedente. Il termine per la presentazione delle domande è tassativo e fa riferimento alla data di acquisizione della domanda al protocollo della Provincia di Terni e non alla data di spedizione, anche se effettuata con raccomandata con a.r. a mezzo del servizio postale o di altri mezzi di recapito autorizzati. Le domande non pervenute entro il termine saranno giudicate inammissibili. Se la domanda è spedita a mezzo di raccomandata postale, la busta dovrà recare sul retro la dizione "Contiene domanda di ammissione all'esame per il conseguimento della abilitazione a Insegnante di Teoria e/o Istruttore di Guida". È ammessa la consegna a mezzo posta elettronica certificata personale del candidato di domande sottoscritte con firma digitale, previo assolvimento in maniera digitale della imposta di bollo. In tal caso il termine di cui al punto 2. è riferito alla data di consegna della P.E.C. al sistema informatico della Provincia.

3. La domanda, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, deve essere sottoscritta ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del DPR 445/2000 (ad eccezione delle istanze sottoscritte digitalmente e inviate a mezzo P.E.C.).

4. Non saranno ammessi a sostenere l'esame candidati che abbiano presentato istanze di partecipazione incomplete, non sottoscritte o non corredate dei documenti richiesti o che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti; in caso di irregolarità sanabili il candidato viene invitato a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata - se posseduta - a presentare la documentazione mancante o incompleta nel termine tassativo di giorni dieci dalla data di acquisizione della istanza al protocollo della Provincia di Terni.



PROVINCIA DI TERNI

AREA TECNICO-PATRIMONIALE
Servizio Trasporti

5. È fatto obbligo ai candidati di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità e nella forma della autocertificazione prevista dall'articolo 46 o della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del D.P.R. 445/2000:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza. Può essere indicato un indirizzo, diverso da quello di residenza, presso il quale ricevere eventuali comunicazioni della Provincia di Terni riferite alla istanza ed all'esame sostenuto. In mancanza di tale indicazione ogni comunicazione è inviata presso la residenza dichiarata;
- il possesso di tutti i requisiti richiesti.

6. Alla domanda deve essere allegata attestazione o ricevuta del versamento dell'importo di Euro 100,00 (cento/00) per diritti di segreteria, da effettuarsi esclusivamente attraverso l'applicazione PAGOPA raggiungibile dall'Area Tematica "Trasporti" del sito internet istituzionale della Provincia (www.provincia.terni.it). Nella causale del versamento deve essere specificata la seguente dizione: "Diritti di segreteria per esame di abilitazione quale Insegnante di Teoria e/o Istruttore di Guida". In caso di mancata presentazione all'esame, qualunque ne sia il motivo, non si ha diritto al rimborso dei diritti di segreteria.

7. La Provincia di Terni non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

9. Tutti gli avvisi relativi all'elenco dei candidati ammessi ed alle date e luogo di svolgimento delle prove saranno resi noti esclusivamente mediante la pubblicazione sulla sezione "Trasporti" del sito internet istituzionale della Provincia di Terni ed assumeranno, con tale pubblicazione, valore di notifica ad ogni effetto di legge. Non sono previste comunicazioni ai singoli candidati ad eccezione di quelle riguardanti eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata o la motivata esclusione dagli esami.

10. I candidati che saranno giudicati idonei dovranno provvedere, con modalità che saranno successivamente rese note, all'assolvimento della imposta di bollo per ogni attestato di idoneità rilasciato, nell'importo in vigore all'epoca del rilascio.

C. TIPOLOGIA DI ESAMI E RELATIVE MODALITA' DI SVOLGIMENTO

A) - conseguimento dell'idoneità alla professione di "Insegnante di teoria"

A1. L'esame verte sulle seguenti materie:

- a) Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario);
- b) Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione);
- c) Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo;
- d) Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;
- e) Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- f) Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione);
- g) Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità;
- h) Trasporto delle merci pericolose;
- i) Conducenti e titoli abilitativi alla guida;
- j) Norme di comportamento sulle strade;
- k) Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;
- l) Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- m) Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.;
- n) Elementi di primo soccorso;



PROVINCIA DI TERNI

AREA TECNICO-PATRIMONIALE
Servizio Trasporti

- o) Elementi di fisica;
- p) Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante.

A2. L'esame consiste nello svolgimento di quattro prove da svolgere secondo il seguente ordine e come di seguito specificato.

A2a) - la prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova il candidato che abbia commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.

A2b) - la seconda prova scritta, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, consiste nella sintetica trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma d'esame di cui al comma 1. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. Sarà ammesso alla terza prova il candidato che avrà conseguito, per ciascuna prova, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, a punti diciotto su trenta.

A2c) - Nella terza prova il candidato dovrà simulare una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione, per una durata non superiore a venti minuti. È ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

A2d) - La quarta prova è orale, di durata non superiore a venti minuti, e consiste in una interrogazione al candidato sugli argomenti di cui al punto 1. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

A3. Le prove di cui alle lettere 2c) e 2d) saranno svolte in un'aula aperta al pubblico.

B) - conseguimento dell'idoneità alla professione di "Istruttore di guida"

B1. L'esame verte sulle seguenti materie:

- a) Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- b) Elementi di fisica;
- c) Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli e utilizzo dei diversi dispositivi;
- d) Norme di comportamento sulle strade;
- e) Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- f) Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.;
- g) Elementi di primo soccorso.

B2. L'esame consiste nello svolgimento di tre prove da svolgere secondo il seguente ordine e come di seguito specificato.

B2a) - la prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.

B2b) - La seconda prova è orale, di durata non superiore a venti minuti, e consiste in una interrogazione al candidato sugli argomenti di cui al comma 1. Non è ammesso alla successiva prova il candidato che non abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

B2c) - La terza prova consiste nelle seguenti prove pratiche di guida attraverso le quali il candidato deve dimostrare la propria capacità di istruzione:

Abilitazione completa valida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi



PROVINCIA DI TERNI

AREA TECNICO-PATRIMONIALE

Servizio Trasporti

B2c1): istruzione alla guida di un veicolo della categoria A con cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;

B2c2): istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;

B2c3): istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova.

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da zero a dieci. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a punti diciotto.

Abilitazione valida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi ad eccezione di ciclomotori e motocicli

I candidati che hanno richiesto l'abilitazione per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi ad eccezione di ciclomotori e motocicli sostengono unicamente le prove Bc2) e Bc3). Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo sulle due prove non inferiore a dodici.

B3. I mezzi per lo svolgimento delle prove di cui sopra sono forniti a cura e spese del candidato, e devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 7, comma 4, del D.M 17/2011.

B4. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola sostengono solo le prove di cui alle lettere B2a e B2b.

C. Conseguimento di entrambe le abilitazioni (insegnante di teoria e istruttore di guida) nella stessa sessione d'esame.

C1. L'esame consiste nello svolgimento delle prove come di seguito specificato:

C1a) - (comune per entrambe le abilitazioni) La prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.

C1b) - la seconda prova scritta, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, consiste nella trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione stessa, scelti tra gli argomenti del programma d'esame di cui alla lettera A1. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. Sarà ammesso alla terza prova il candidato che avrà conseguito, per ciascuna prova, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo sulle tre prove, a punti diciotto. Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall'abilitazione ad insegnante di teoria ed accede alla prova di cui al punto C1d2.

C1c) - nella terza prova il candidato simula una lezione di teoria, della durata non inferiore a venti minuti, su un argomento scelto dalla Commissione. È ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi. Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall'abilitazione ad insegnante di teoria ed accede alla prova di cui al punto C1d2.

C1d) - la quarta prova è orale e si svolge come di seguito specificato:

C1d1) prova orale che comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui ai punti A1 e B1. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. Il superamento di



PROVINCIA DI TERNI

AREA TECNICO-PATRIMONIALE
Servizio Trasporti

tale prova comporta il conseguimento dell'abilitazione ad insegnante di teoria di autoscuola e l'accesso alle prove pratiche di guida di cui al successivo punto C1d3);

C1d2) qualora il candidato non abbia superato le prove di cui ai punti C1b e C1c sostiene la prova orale che comporta il dare esauriente risposta ai quesiti che vertono sul programma di cui al punto B1. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. Il superamento della prova permette l'ammissione alle prove di cui al successivo punto C1d3.

C1d3) L'ultima prova consiste nelle prove pratiche di guida in cui il candidato deve saper dimostrare la propria capacità di istruzione. Si applica quanto previsto dai punti B2 e B3.

D. Estensione della abilitazione

1. Gli insegnanti di teoria già abilitati che intendono conseguire anche l'idoneità ad istruttore di guida, se in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame per istruttore di guida devono sostenere tutte le prove d'esame previste per gli istruttori tranne quelle di cui al punto A2a.
2. Gli istruttori di guida che intendano conseguire anche l'idoneità ad insegnante di teoria, se in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione a insegnante di teoria devono sostenere tutte le prove d'esame previste per gli insegnanti tranne quella di cui al punto B2a.
3. Gli istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, che intendano integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequentano la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera b), del D.M. 17/2011 relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo e sono ammessi direttamente a sostenere la prova pratica di cui al punto B2c1.

Norme di carattere generale per lo svolgimento delle prove scritte:

- Durante lo svolgimento della prova:

I candidati non possono parlare fra di loro né consultare libri, manoscritti, appunti, telefoni cellulari, smartphone, tablet o altri strumenti informatici o telematici. I candidati che vengano sorpresi a contravvenire a tale disposizione sono immediatamente allontanati dall'aula e la loro prova di esame è annullata. Gli strumenti di scrittura per lo svolgimento della prova sono messi a disposizione dei candidati dalla Commissione; i candidati non possono utilizzare strumenti in loro possesso.

E' consentito ai candidati rivolgersi esclusivamente ai membri della Commissione per chiarimenti sulle modalità di svolgimento della stessa; le relative interlocuzioni devono essere comprese da tutti i candidati.

Non è consentito uscire dall'aula ove essa ha svolgimento, salvo che il candidato completi la prova prima del termine stabilito, o che rinunci all'esame; in tal caso egli può allontanarsi dalla sala ove si tiene l'esame ma non può farvi ritorno prima che la Commissione abbia stabilito che il termine per lo svolgimento è scaduto.

E. RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA'

1. Il competente Servizio della Provincia provvede, per i candidati che abbiano superato l'esame, alla generazione dell'attestato di idoneità e alla stampa dello stesso.
2. L'attestato è sottoscritto dal Direttore dell'Area e può essere consegnato esclusivamente all'interessato o a persona munita di delega scritta da parte di quest'ultimo.
3. Il rilascio dell'attestato è soggetto a imposta di bollo nell'importo vigente alla data del rilascio stesso, da assolversi a cura del richiedente.



PROVINCIA DI TERNI

AREA TECNICO-PATRIMONIALE

Servizio Trasporti

Ogni ulteriore informazione sulle modalità di svolgimento degli esami e la presentazione delle istanze di partecipazione potrà essere richiesta ai numeri telefonici 0744.483.383-380-412 oppure agli indirizzi mail trasportoprivato@provincia.terni.it – ufficiotrasporti@provincia.terni.it o, infine, all'indirizzo PEC provincia.terni@postacert.umbria.it. In caso di richiesta di informazioni a mezzo mail dovranno essere indicate chiaramente, nel testo della mail, le generalità del richiedente. Non verrà fornita risposta alle mail che non presentino tale requisito.

IL DIRETTORE DELL' AREA
(Ing. Marco SERINI)

Allegati al presente avviso:
Modulo per la presentazione della domanda

